

N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL.

N. XXXXX/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale XXXX del 2014,
proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio
Mercatello, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv.
Maurizio Rodinà, in Catanzaro, alla via N. Pizi, n. 1;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli Uffici di questa,
in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'ottemperanza

del decreto *ex art.* 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 22 maggio 2012, n. XXX.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con decreto *ex art.* 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, del 22 maggio 2012, n. 1513, la Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di XXXXXX XXXXXX, della somma di € 12.250,00, maggiorata di interessi a far data dalla domanda al soddisfo. La Corte ha quindi ulteriormente condannato il Ministero alla rifusione (della metà) delle spese di lite, compensando le restanti somme.

Il decreto non è stato impugnato e, come risulta dall'apposita attestazione rilasciata dal Cancelliere della Corte d'Appello, è passato in giudicato.

2.1. - In difetto di esecuzione del decreto, la parte vittoriosa si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia, volto ad ottenere l'ottemperanza al decreto di condanna, mercé la nomina, se necessario, di un commissario *ad acta*.

2.2. - L'amministrazione intimata si è costituita e ha resistito al ricorso.

2.3. - Alla camera di consiglio del 7 maggio 2015 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

3. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3.1. - Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decreto *ex art.* 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89 passato in cosa giudicata, secondo la previsione di cui all'art. 112, comma II, lett. *c)* c.p.a.), incombeva poi all'amministrazione l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, comma II, c.c.

L'amministrazione, però, è rimasta inerte.

3.2. - Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell'obbligo dell'amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.

4.1. - Il Collegio ritiene, pertanto, di concedere al Ministero della Giustizia il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte, per provvedere a dare esecuzione al giudicato in questione, corrispondendo le somme di cui al decreto indicato al § 1.

4.2. - Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario *ad acta*, nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o di un funzionario suo delegato, al quale il ricorrente potrà presentare istanza di esecuzione nell'ipotesi di inadempimento nei termini da parte dell'ente intimato.

Il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.

Va infine precisato che, a seguito dell'insediamento del Commissario *ad acta*, gli organi dell'ente resistente verseranno in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per

l'affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non potranno conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato.

5. - Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro in carica, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe.

All'uopo assegna alla predetta amministrazione il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza in forma amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario *ad acta* il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o un funzionario suo delegato, perché provveda entro gli ulteriori giorni 90 (novanta) dal termine

predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi €408,00, oltre IVA, CPA, e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario *ad acta* per la sua attività, che vengono complessivamente determinati in € 408,00, oltre le spese documentate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Francesco Tallaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)